

# Obbligo di comunicazione della titolarità effettiva delle persone giuridiche

di [Gianfranco Visconti](#)

Pubblicato il 24 Giugno 2022

Breve esame del nuovo **obbligo di comunicazione** della **titolarità effettiva** previsto dal **Decreto Antiriciclaggio** anche per le **persone giuridiche private**...

## Decreto Antiriciclaggio: obbligo di comunicazione della titolarità effettiva

Le **persone giuridiche private** che non svolgono **attività di impresa**, quindi le associazioni riconosciute e le fondazioni, hanno l'**obbligo**, assieme a quelle che esercitano attività di impresa, di **comunicare al Registro delle imprese il/i nominativo/i del/i loro titolare/i effettivo/i**.

Tale obbligo è previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sulla disciplina del contrasto al riciclaggio (il c.d. "*Decreto antiriciclaggio*") di denaro proveniente da attività illecite, a cui è stata data attuazione, per tale aspetto, dal Decreto del Ministero dell'Economia n° 55 del 2022.

Il **4° e il 5° comma dell'art. 20 del [Dlgs 231/2007](#)** prevedono quest'**obbligo solo per gli enti che hanno acquisito la personalità giuridica** attraverso la procedura disciplinata dal DPR 361/2000, ma riteniamo che esso si debba applicare **anche agli enti del terzo settore** (ETS) che la conseguono con l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) col procedimento previsto dall'art. 22 del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017).

La stessa disposizione stabilisce che **sono considerati** cumulativamente, cioè **contemporaneamente**, **titolari effettivi di una persona giuridica privata i fondatori**, ove in vita (se fondazione), **i beneficiari**



(se individuabili facilmente) e, soprattutto, **i titolari di poteri di amministrazione, direzione e rappresentanza legale.**

## **La comunicazione della titolarità effettiva a carico delle persone giuridiche private**

Le **persone giuridiche private**, come anche le imprese dotate di personalità giuridica (società di capitali e cooperative), sono tenute a comunicare, per via telematica (utilizzando il modello della comunicazione unica d'impresa, quindi **in forma di autodichiarazione**) ed **in esenzione dell'imposta di bollo**, al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi quando acquisiscono la personalità giuridica (fatto che può avvenire anche dopo la costituzione dell'ente) e tutte le volte che ci sia una variazione della titolarità effettiva dell'ente entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a questa variazione.

**I dati trasmessi vanno poi confermati annualmente a partire dall'ultima comunicazione effettuata.**

L'**omessa comunicazione** di queste informazioni è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1032 Euro** prevista dall'art. 2630 codice civile.

Tali informazioni comprendono: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza, cittadinanza di ciascun titolare effettivo persona fisica, codice fiscale, denominazione, sede legale e sede amministrativa dell'ente, indirizzo di PEC dell'ente.

Ad esse si aggiunge la **dichiarazione di responsabilità dell'ente** ai sensi dell'[art. 45 del DPR 445/2000](#)

L'accesso alla sezione autonoma del Registro delle imprese che raccoglie tali informazioni è consentita agli intermediari finanziari, al Ministero dell'Economia, all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, all'Autorità Giudiziaria, alla Direzione Nazionale Antimafia, alle autorità di vigilanza in materia valutaria e finanziaria ed a tutti gli interessati previo pagamento dei diritti di segreteria.

L'accesso alle informazioni può essere eccezionalmente escluso per taluni soggetti se può esporre il titolare dei dati a rischi sproporzionati (art. 21).

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private hanno l'obbligo di **produrre e di conservare per almeno cinque anni** informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Tale obbligo grava sul fondatore, se in vita, per le fondazioni o sui soggetti a cui è attribuita la rappresentanza legale e l'amministrazione dell'ente sulla base di quanto risulta dallo statuto o dall'atto costitutivo, anche richiedendole al titolare effettivo, se questi è un soggetto diverso dai rappresentanti o amministratori (art. 22).

*A cura di Gianfranco Visconti*

Venerdì 24 giugno 2022

## La comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro delle Imprese

**Guida pratica all'adempimento**

**Corso Online in Diretta**

**Relatore:** Massimiliano De Bonis

Quando: Mercoledì 13/07/2022, ore 15.30-17.30

Accreditamento: 3/07/2022 di accreditamento per Commercialisti (2 CFP).

LA COMUNICAZIONE AL  
**REGISTRO DEI  
TITOLARI EFFETTIVI**

L'acquisto include: accesso al corso in diretta, accesso all'eventuale materiale fornito dal relatore, accesso alla registrazione per 365 giorni.



**Chiusura iscrizioni:** ore 13:00 del 13/07/2022.

**[SCOPRI DI PIU' >](#)**